

**NOTA DELLA UIL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI SULLA  
LEGGE FINANZIARIA 2007  
IN MERITO ALLE POLITICHE DI EMERSIONE DAL SOMMERSO**

Dalla lettura del Capo VI della Finanziaria 2007, dal titolo “INTERVENTI A TUTELA DELL’OCCUPAZIONE”, emergono nuovi istituti volti all’emersione del sommerso.

La Finanziaria sembra aver recepito, almeno in linea generale, larga parte di quegli strumenti proposti da Cgil-Cisl-Uil ed enucleati nella “Piattaforma sul lavoro nero” di luglio u.s.

Gli istituti introdotti sono:

- **FONDO PER L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE (FELI)** (art. 166)

Il Fondo, che verrà istituito con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’Economia entro 180 gg. dalla pubblicazione della Legge Finanziaria, sarà volto al finanziamento, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione.

-**PROGRAMMA SPECIALE DI INTERVENTI E CABINA DI REGIA NAZIONALE** (art. 166)

Entro 90 gg. dalla pubblicazione della Legge Finanziaria, il Ministero del Lavoro, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata e le Organizzazioni Nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro, adotterà un programma speciale di interventi e costituirà una Cabina di regia di coordinamento che concorrerà allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare oltre alla valorizzazione dei CLES (Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso)

-**OBBLIGO DI FORNITURA DEI DATI** (art. 168)

L’obbligo di fornitura dei dati, già gravante sulle società ed enti di cui all’art. 44, coma 5 del decreto legge 269 del 2003, verrà esteso anche alle Camere di Commercio. I dati saranno messi a disposizione del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con modalità definite da apposite convenzioni, anche mediante collegamenti telematici.

- **INDICI DI CONGRUITA’** (art. 169)

Entro 180 gg. dall’entrata in vigore della Legge, in via sperimentale e attraverso uno o più decreti, il Ministro del Lavoro procederà all’individuazione degli indici di congruità e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio (sentiti il Ministro dell’Economia e delle

Finanze, i Ministri di settore interessati, le Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Attraverso decreto verranno individuati i settori nei quali sono più alti i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli indici di congruità di settore: rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dell'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

**- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (art. 170)**

Con decorrenza 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, saranno subordinati al possesso da parte del datore di lavoro del DURC.

Le modalità di rilascio, i contenuti, le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di condizioni di lavoro da non considerarsi ostative al rilascio del Durc, saranno definite entro 90 gg. dall'entrata in vigore della Legge, con decreto del Ministro del Lavoro (sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale)

**- SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 171)**

Gli importi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, saranno quintuplicati.

**- COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO (art. 172)**

La comunicazione, in via telematica, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dovrà essere fornita dai "datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, dagli Enti Pubblici Economici e dalle Pubbliche Amministrazioni" entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa.

La comunicazione avrà ad oggetto l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo e la medesima procedura si applicherà anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

La comunicazione dovrà contenere:

dati anagrafici del lavoratore

data di assunzione

data di cessazione qualora il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato

tipologia contrattuale

qualifica professionale

trattamento economico e normativo applicato

## **- REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN NERO (art. 177)**

-Lo scopo di tale forma di “sanatoria” o “condono”, è di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria

-i datori di lavoro potranno regolarizzare un **periodo pregresso di 5 anni**.

-requisito fondamentale per accedere alla regolarizzazione agevolata, è l'aver proceduto alla stipula di un **accordo aziendale o territoriale** con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente maggiormente rappresentative. Tale accordo disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato, nonché la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale con i lavoratori regolarizzati che producono l'effetto conciliativo con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso

-l' **istanza di regolarizzazione** (contenente le generalità dei lavoratori che si intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, non superiori ai 5 anni precedenti la data di presentazione dell'istanza), va presentata dal datore di lavoro all'Inps entro il 30 settembre 2007

**-costo della regolarizzazione:** a carico del datore di lavoro i  $\frac{2}{3}$  di quanto dovuto alle diverse gestioni assicurative.  $\frac{1}{5}$  del totale dovuto dovrà essere versato all'atto di presentazione dell'istanza (quindi entro il 30 settembre 2007), mentre la restante parte sarà rateizzabile in 60 rate mensili, senza interessi.

I lavoratori regolarizzati non avranno alcun costo restando esclusi dal pagamento della quota di contribuzione a proprio carico.

-il datore di lavoro, per usufruire delle agevolazioni legate alla regolarizzazione, deve mantenere in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a 2 anni dalla regolarizzazione (salvo il caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa)

-i datori che aderiscono al condono, per 1 anno dalla data di presentazione della domanda, si vedranno sospese eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.

-entro 1 anno dalla presentazione della domanda di regolarizzazione, i datori di lavoro, dovranno adempiere a tutti gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, adeguamento che dovrà essere verificato e certificato dalla Asl.

Roma 2 ottobre 2006